



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 23 settembre 2010, n. 209

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,99 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT), località Collefiorito ai sensi del comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società FOTOSTAR 2 S.r.l., con sede legale in Torino.

Il giorno 23 settembre 2010, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società FOTOSTAR 2 S.r.l., con nota prot. n. 38/4215 del 14.04.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 7,99 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (BAT);

il Servizio Industria - Industria Energetica con nota prot. AOO_046/21/10/2009 n. 11434 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,99 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31/2008;

con nota prot. n. AOO_046/25/11/2009 - 0012707 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 14 dicembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 15259 del 14/12/2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 9531 del 24/11/2009, non riteneva opportuna la partecipazione alla conferenza di servizi in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 3560 del 04/03/2010, comunicava che la carta del rischio archeologico mette ben in evidenza lo spargimento di materiale fittile di età tardoantica con densità rilevante all'interno dell'area di progetto. La carta del rischio archeologico segnala altresì la presenza di un'area di dispersione di materiale fittile lungo il tracciato del cavidotto tra Masseria Saraceno e Masseria Coppo di Maltempo. In relazione alle evidenze riscontrate, si richiede l'esecuzione di saggi preventivi in corrispondenza delle aree ad alto rischio archeologico. Si rappresenta che le attività di assistenza e documentazione scientifica dovranno essere curate da soggetti qualificati all'attività di raccolta dati. Qualora dovessero emergere strutture di interesse archeologico, verranno definite possibili varianti alla localizzazione degli impianti;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. AOO_064/11/12/2009 - 69080, rilasciava nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento. Si precisa che il prescritto parere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 93 del D.P.R. 380/01

nonché della L.R. 13/01, art. 27. riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al D.M. 14.01.08 e relativa circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n 1507 del 25/02/2010, rilasciava nulla osta di massima del progetto limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in questione, a condizione che sia realizzato a ridosso del sedime stradale di riferimento;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - con nota prot. AOO_030 - 10/12/20098 - 0071035 comunicava che nessun parere deve essere espresso in merito all'impianto fotovoltaico in quanto sui fondi interessati non insistono attualmente oliveti o altre colture arboree per il cui abbattimento è d'obbligo acquisire apposita autorizzazione;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste Sezione di Bari, con nota prot. n. 3821 del 7/12/2009 comunicava che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni, nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30.6.2009 "Tagli Boschivi";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità dell'aria - Servizio Ecologia - Ufficio Tratturi e Tutela della Biodiversità, con nota prot. AOO_089 - 25/02/2010 - 0005861 comunicava che le opere previste relative al collegamento tra l'impianto e la cabina di consegna (elettrodotta) dovranno essere interrato secondo lo schema progettuale previsto e il tracciato dovrà seguire interamente la sede stradale esistente, anche per quanto attiene le aree di cantiere ed eventuali future opere di manutenzione in fase di esercizio. Pertanto quanto in progetto non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 37/2007 e non incide negativamente sulle finalità istitutive dell'area protetta di cui all'art. 2 della stessa Legge Regionale. Nulla-osta, pertanto, alla realizzazione delle opere in oggetto.
- Regione Puglia - Area Amministrativa e riforma dell'amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi - Foggia con nota prot. n. AOO_108 - 08/04/2010 - 6945 comunicava che non è tenuto a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito.
- Ente Nazionale per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Bari, con nota prot. n. 15 del 19.05.2010, autorizzava la società all'esecuzione degli attraversamenti richiesti nei termini definiti dalla convenzione in corso di perfezionamento;
- Comune di Minervino Murge - Settore Urbanistica e ambiente - Ufficio Tecnico, con nota prot. 11181 del 6/10/2009 rilasciava autorizzazione paesaggistica n. 9/2009 comunicava che dal punto di vista tecnico-urbanistico non emergono situazioni tali da compromettere parere favorevole con le seguenti la prescrizione di acquisire idonei pareri di competenza per le aree interessate dai cavidotto.
- Comune di Minervino Murge - Settore Urbanistica e ambiente - Ufficio Tecnico, con nota prot. 13944 del 10/12/2009 comunicava che dal punto di vista tecnico-urbanistico non emergono situazioni tali da compromettere parere favorevole con le seguenti la prescrizione di acquisire idonei pareri di competenza per le aree interessate dai cavidotto.
- Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, con modulo parere dell'11.12.2009, esprimeva parere favorevole in linea tecnica a condizione di comunicare la data prima dell'inizio lavori;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 0002590 dell'11/2/2010 rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 46685 del 30/10/2009, comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse; si rammenta - se per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 61876 del 9/12/2009, rilasciava nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 0001866 del 13/01/2010, comunica quanto segue:
 - L'Enav con foglio AV/AOP/PSA/262278 del 22.12.2009 ha comunicato che le opere, data la collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
 - L'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - L'A.M. C.I.G.A. ha dato il proprio parere positivo per quanto concerne le procedure strumentali come da nota n. MDA CIGA/720/7246/T.11.11 del 23.11.2009;
 - Non risultano pertanto implicazioni al riguardo;
- Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
- R.F.I. S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato, con nota prot. n. RFI-DPR-DTP_BA\AOO11\P\2009\0002159 DEL 9.12.2009, esprimeva parere favorevole di fattibilità di larga massima con la prescrizione che i manufatti ed i pannelli fotovoltaici dovranno essere posizionati all'esterne della fascia dei trenta metri dalla rotaia più vicina;
- ASL BAT - Dipartimento di Prevenzione, con modulo parere dell'11.12.2009, esprimeva parere favorevole;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. n. 121561 del 9.12.2009 rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, con nota prot. n. AOO_079_20/01/2010 n. 00808, comunicava che l'intervento ricade in un ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, e che pertanto l'intervento ha acquisito in data 17/12/2009 l'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Minervino Murge; per quanto attiene al controllo previsto al punto 7 dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, la presente costituisce riscontro all'autorizzazione paesaggistica n. 9/2009, che non rileva alcun vizio di legittimità, né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.R./P;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BAT, con nota prot. n. 16538 del 02/04/2010 comunicava che nulla-osta all'installazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi con la prescrizione relativamente ai basamenti prefabbricato in cls, dei supporti di sostegno dei pannelli fotovoltaici e dei montanti della recinzione periferica, sia scelta l'opzione dell'interramento parziale degli stessi;
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 16378 del 14/12/2009 esprime parere di conformità al P.A.I. con le seguenti prescrizioni:
 - 3 Gli attraversamenti del cavidotto mediante staffaggio sui ponti esistenti dovranno essere effettuati sul lato di valle dei ponti e comunque ad una quota non inferiore a quella intradosale dell'impianto esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che le opere di attraversamento viario possano necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena bicentenaria e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione.
 - 3 In caso si scegliesse di realizzare nuovi attraversamenti aerei, si dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica così come specificato all'art. 36 delle N.T.A. ovvero sia che venga garantito il transito della portata bicentenario mantenendo un franco di sicurezza di un metro;
 - 3 Nel caso in cui si voglia attraversare gli impluvi in subalveo, la posa del cavidotto deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena bicentenaria;
 - 3 I pozzetti di ispezione siano realizzati ad una distanza adeguata dalla scarpata originale dei corsi

d'acqua in modo da non comprometterne la stabilità;

3 Deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

3 Nei tratti in cui il cavidotto è previsto in affiancamento a tratti di viabilità adiacenti al reticolo e/o alle cunette stradali, si dovrà assicurare che non siano interessate le sezioni di deflusso e che siano mantenuti i franchi necessari alle operazioni di manutenzione dei canali, da stabilirsi con gli enti preposti alla gestione;

3 Siano garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

3 Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari, con nota prot. n. 27832 del 11 novembre 2009 comunicava che l'impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaico, non rientra tra le attività soggetto ai controlli di Prevenzione incendi, in quanto non ricadente nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettata all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi;

- Acquedotto Pugliese con nota prot. n. 157336 del 10.12.2009 comunicava il proprio nulla osta all'accoglimento della richiesta di attraversamento interrato, che dovrà rispettare gli elaborati progettuali approvati dall'Unità Manutenzioni oltre alle norme desumibili dall'atto di convenzione che la Società dovrà sottoscrivere;

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Fotostar 2 S.r.l. ha depositato in data 17.6.2010 regolare contratto preliminare di compravendita stipulato con i proprietari delle aree interessate dall'impianto;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159/23/06/2010 n. 9824 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,99 MW ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT);

le opere connesse sono costituite da:

„ cavidotto in MT che collega l'impianto fotovoltaico alla Cabina di Consegna;

„ una Cabina di Consegna;

„ una linea in cavidotto interrato AL 185 mm² che colleghi la Cabina di Consegna alla cabina primaria;

„ Stallo MT in Cabina Primaria "M. Lamalunga";

„ Trasformatori da 16 MVA da installare in C.P. "M. Lamalunga"

- in data 1 luglio 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotostar 2 S.r.l. ed il Comune di Minervino Murge l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del

23.01.2007;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 luglio 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11792 e della Convenzione al repertorio n. 11793;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 209 del 23 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 7,99 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotostar 2 S.r.l. con sede legale in Torino alla Piazza V. Veneto, 12, Partita IVA 10029540018 dell'Autorizzazione Unica, di cui al

comma 3 -4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 7,99 MW ubicato nel Comune di Minervino Murge (BAT);

le opere connesse sono costituite da:

„ cavidotto in MT che collega l'impianto fotovoltaico alla Cabina di Consegna;

„ una Cabina di Consegna;

„ una linea in cavidotto interrato AL 185 mm² che colleghi la Cabina di Consegna alla cabina primaria;

„ Stallo MT in Cabina Primaria "M. Lamalunga";

„ Trasformatori da 16 MVA da installare in C.P. "M. Lamalunga"

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Fotostar 2 S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, devono depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti

tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al

Comune di Minervino Murge (BAT).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
